



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – cpgallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA N° 41 /2018

Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli,

- VISTO:** il messaggio protocollo n. 52885/N/ES-SEZAVURNAVVMARINASUDTA (P 031330Z MAG 18) di MARINA SUD TARANTO datato 03 MAGGIO 2018;
- VISTE:** le Norme per prevenire gli abbordi in mare ed. '72 (Colreg) ed il Cod. Int.le dei Segnali ed. '69 (C.I.S);
- RITENUTO:** necessario salvaguardare l'incolumità delle persone e cose nonché la sicurezza della navigazione, intesi nella loro accezione più ampia;
- VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

- che nei giorni 08,09,10 e 11 del mese di maggio 2018 dalle ore 08.00 alle ore 19.00 locali

l' area delimitata, rispettivamente, dai sotto elencati punti, meglio evidenziati negli stralci planimetrici allegati e parti integranti della presente ordinanza:

ZONA

PUNTI	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	39°40'000" N	017°41'000" E
2	40°40'000" N	017°37'000" E
3	40°00'000" N	017°31'000" E
4	39°47'000" N	017°20'000" E
5	39°40'000" N	017°36'000" E

sarà interessata da attività addestrativa, di tiri a caldo da unità navali con impianti di artiglieria e, pertanto

O R D I N A

ART. 1

Le unità che navigano in prossimità della suddetta area, negli orari e nei giorni sopra indicati, sono tenute a prestare la massima attenzione alle attività specificate in premessa nonché a rafforzare il servizio di vedetta utilizzando tutti i mezzi idonei in relazione alle circostanze ed alle condizioni del momento, al fine di ridurre al minimo il rischio di abbordaggio ovvero di sinistro marittimo.

ART. 2

Nella zona di mare e nell'arco temporale di cui al RENDE NOTO è vietato il transito, la sosta e l'acoraggio nonché qualunque ulteriore attività connessa agli usi pubblici del mare.

Non sono soggette al sopracitato divieto:

- le unità della Guardia costiera e delle forze di Polizia, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere alle aree in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di Appartenenza.

ART. 3

I contravventori, saranno puniti, ove il fatto non costituisca un più grave e/o diverso illecito, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, fermo restando le responsabilità civili e penali derivanti da illeciti comportamenti.

ART. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Gallipoli (LE),

07/05/2018

P. IL COMANDANTE
C.F.(CP) Domenico MORELLO



